

CAPITOLATO PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI BICICLETTE A PEDALATA ASSISTITA CIG ZEF2A1510E

ART.1) OGGETTO

Il presente capitolato regola l'affidamento in concessione del Servizio di noleggio di tre biciclette elettriche con pedalata assistita di proprietà del Comune di Ficulle che verranno concesse in comodato d'uso al concessionario.

Ogni bicicletta a pedalata assistita è individuata con un numero progressivo riportato sul telaio e corrispondente a quello indicato sul relativo contenitore della batteria ricaricabile.

Ogni bicicletta è dotata di:

- a. Portapacchi posteriore
- b. Chiavi per l'attivazione della batteria e la rimozione della stessa
- c. Catarifrangenti e faretto anteriore e posteriore

Nel caso in cui il Comune entrasse in possesso di altre biciclette a pedalata assistita nell'arco temporale di durata della concessione può inserirle nel presente appalto, in accordo con il concessionario, eventualmente rivedendo il canone di concessione.

ART.2) LUOGO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Presso la sede individuata dal concessionario, purché situata nel territorio del Comune di Ficulle in luogo facilmente raggiungibile dagli utenti

ART. 3) TERMINI E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

I Servizi di cui all'Art. 1 devono essere svolti nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti norme di leggi nazionali e regionali, secondo quanto indicato nel presente capitolato e nella documentazione di gara.

Il Concessionario è tenuto inoltre ad adeguare le modalità del servizio prestato alle eventuali variazioni che la Legge Nazionale e Regionale potranno apportare in materia.

Il concessionario deve garantire il servizio per un minimo di sei giorni alla settimana comprensivi delle giornate di sabato e domenica con orario 9,00-13,00 e 16,00-20,00. Possono essere previste riduzioni dell'orario e dei giorni di svolgimento durante il periodo invernale, purché specificate nel progetto tecnico di gara. Dopo un anno di gestione il Comune di Ficulle potrà autorizzare diminuzioni dell'orario e/o del calendario del servizio se giustificati da un documentato minor afflusso di utenti in alcuni periodi dell'anno. Aumenti delle ore e del calendario di apertura saranno valutati nel progetto tecnico come specificato nel successivo art. 14.

ART. 4) SERVIZIO DI NOLEGGIO - PREZZI

Il servizio verrà gestito dal concessionario sulla base dei seguenti prezzi di noleggio: € 5,00 all'ora, €16,00 per 4 ore, € 25,00 per un giorno, € 40 per due giorni, € 55 per tre giorni, €15,00 per ogni giorno aggiuntivo, € 100,00 € per l'utilizzo di una settimana intera. I prezzi potranno essere rivisti, dal primo gennaio del secondo anno di attività, in accordo con il Comune, sulla base dell'utenza effettiva.

ART. 5) DURATA DELL’AFFIDAMENTO

La concessione avrà una durata di cinque anni con possibilità di ripetizione ai sensi dell’art. 63, comma 5 del D.Lgs. 50/2016.

ART. 6) CARATTERISTICHE DEL CONCESSIONARIO

Possono partecipare alla gara gli Operatori Economici di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 ed anche le Associazioni no Profit che sono interessate alla gestione di quanto indicato al punto 1), sia in forma singola che associata in modo stabile o temporaneo per la durata della concessione; gli associati non potranno partecipare, a pena di esclusione, in forma singola alla medesima gara od essere presenti in più di un raggruppamento;

Con la sottoscrizione del presente capitolato, in sede di gara, gli offerenti si impegnano ad effettuare le eventuali pratiche necessarie per poter svolgere il servizio di noleggio di biciclette, che dovranno essere svolte prima dell’affidamento definitivo;

- Gli offerenti dovranno possedere i requisiti di ordine generale di cui all’Art. 80 del D. L.vo 50/2016.

ART. 7) OBBLIGHI DEL COMUNE

Il Comune mette a disposizione gratuitamente al soggetto aggiudicatario n. 3 biciclette elettriche a pedalata assistita.

ART. 8) OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario deve assumere a proprio carico tutti gli obblighi ed oneri per la corretta gestione servizio di cui al precedente art. 1, nel rispetto di tutte le norme vigenti di sicurezza, di igiene e di quelle della sicurezza sui luoghi di lavoro.

Inoltre, il concessionario è tenuto:

1. ad effettuare manutenzione ordinaria e straordinaria delle biciclette assumendo a proprio carico tutte le spese necessarie per mantenerle in perfetta efficienza, così come consegnate, in modo da poterle riconsegnare al Comune, al termine del contratto, nel medesimo stato di funzionalità, considerando il deterioramento d’uso;
4. a rispettare le norme vigenti di sicurezza e prevenzione infortuni;
6. a provvedere a tutte le spese di gestione, nessuna esclusa, del servizio;
7. a garantire un orario minimo di apertura almeno pari a quanto previsto nell’articolo 3 del presente capitolato e che sia conforme alle effettive esigenze del territorio comunale, con aperture straordinarie in caso di eventi particolari, fiere e mostre locali;
8. L’offerente in fase di gara dovrà presentare uno schema dell’orario, estivo ed invernale, che intenderà effettuare per l’intero anno, che potrà essere modificato a richiesta del Concessionario dopo il primo anno d’attività, laddove se ne ravvisi la necessità, con l’autorizzazione del Responsabile del Servizio oppure a richiesta del Responsabile del Servizio, nel corso della gestione, in caso di esigenze sopravvenute;
9. a tenere un registro dei noleggi effettuati con l’indicazione delle generalità degli utenti (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza), degli estremi di un documento d’identità e delle modalità di noleggio (ore, giorni, settimane), che dovrà essere esibito al Responsabile del Servizio a richiesta;

10 a presentare annualmente il resoconto delle attività svolte contenente il numero degli utenti, le ore di noleggio effettuate e la loro divisione in noleggi orari, giornalieri, settimanali;

11 a corrispondere annualmente al Comune il canone di concessione offerto in sede di gara (offerta economica)

ART. 9) SUB-CONCESSIONE E MODIFICAZIONI D'USO

Il concessionario non potrà modificare l'uso delle biciclette rispetto a quello previsto dall'appalto o sub-appaltare la gestione del Servizio.

ART. 10) RECESSO

Il recesso dal contratto è ammesso:

- volontario da parte del Concessionario, con decorrenza 90 giorni successivi dalla comunicazione all'Ente, da effettuarsi con raccomandata a/r o con PEC;

La risoluzione anticipata comporterà una penale, consistente nell'incameramento da parte del Comune del deposito cauzionale indicato all'art. 11.

- discrezionale da parte dell'Ente qualora ravvisi nel Concessionario la comprovata incapacità di conseguire gli obiettivi fissati nell'appalto o per cause sopravvenute, che rendano impossibile la prosecuzione dell'attività, con decorrenza almeno 120 giorni successivi alla ricezione della comunicazione dell'Ente, da effettuarsi con raccomandata a/ro PEC.

La dichiarazione di fallimento ovvero di altre procedure concorsuali, amministrazione controllata concordato preventivo, legittima l'amministrazione a revocare la concessione.

In caso di recesso anticipato, il canone di cui al precedente art.8), sarà pagato dal concessionario per dodicesimi in rapporto al periodo di servizio svolto nell'anno.

ART. 11) RESPONSABILITA' DEL GESTORE

Il concessionario è l'unico responsabile dell'esecuzione dell'attività appaltata in conformità di quanto prescritto, della rispondenza di detta attività alle condizioni contrattuali, del rispetto di tutte le norme di legge e di regolamento, dei danni direttamente o indirettamente causati durante lo svolgimento dell'appalto.

Le eventuali disposizioni impartite dal Responsabile del Servizio, l'approvazione di qualunque altro intervento, devono intendersi esclusivamente connessi con la migliore tutela del Committente e non diminuiscono la responsabilità del Concessionario, che sussiste in modo pieno ed esclusivo per tutto il periodo di vigenza del contratto.

Il concessionario sarà responsabile civilmente e penalmente di tutti i danni, di qualsiasi natura, che possono derivare a persone e cose, a causa dello svolgimento del servizio e dovrà provvedersi all'uopo, con opere e spese a suo completo carico, di polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi con adeguati massimali di copertura.

Il concessionario è altresì responsabile delle biciclette che l'Amministrazione Comunale consegnerà allo stesso per la gestione dell'appalto, e dovrà munirsi, a tale proposito, di polizza assicurativa per furto e incendio relativa alle biciclette concesse in comodato.

Copia di tali polizze, dovranno essere trasmesse all'Amministrazione Comunale prima della sottoscrizione del contratto e dovranno rimanere efficaci per tutta la durata del presente appalto.

Alla scadenza del rapporto contrattuale, il Concessionario dovrà rimborsare all'amministrazione i danni causati ai beni mobili concessi in comodato che siano manifestamente a lui imputabili.

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dalla stipulazione del contratto di appalto, dell'eventuale risarcimento danni, nonché delle somme che l'Amministrazione dovesse eventualmente sostenere durante la gestione per fatto del concessionario, a causa di inadempimento o cattiva esecuzione del servizio, l'esecutore del servizio, prima della stipulazione del relativo contratto è obbligato a costituire una garanzia definitiva a scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3 del D. Lgs. 50/2016, pari ad € 3.000,00 (Euro tremila/00) tramite fideiussione bancaria ovvero polizza assicurativa, che preveda espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché la sua operatività entro giorni 15 a semplice richiesta della stazione appaltante.

E' fatta salva comunque la risarcibilità per maggior danno e resta salvo per l'Amministrazione l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

Il concessionario potrà essere obbligato a reintegrare la cauzione di cui l'Amministrazione avesse dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto. In caso di inadempienza la cauzione potrà essere reintegrata d'ufficio a spese dell'appaltatore, prelevandone l'importo dal corrispettivo dovutogli.

La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali, anche dopo la scadenza del contratto.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza della concessione e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 93 del D. Lgs. 50/2016 da parte dell'Amministrazione, che si riserva la facoltà di aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Impresa, la garanzia fideiussoria deve essere presentata dalla mandataria capogruppo a nome di tutte le ditte componenti l'A.T.I.

L'ammontare della cauzione sarà ridotta del 50% per le ditte in possesso della Certificazione del Sistema di Qualità ai sensi dell'art. 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016.

Resta inteso che sia sulle somme versate a titolo di cauzione che su quelle trattenute a garanzia, non matureranno interessi attivi a favore dell'appaltatore

Resta inteso inoltre che l'Amministrazione è autorizzata a prelevare sia dalle somme costituite a titolo di cauzione che da quelle trattenute a garanzia, quelle somme che si renderanno necessarie per interventi sostitutivi di servizi e prestazioni da rendere a norma del presente capitolato, ovvero per la riparazione e/o sostituzione di attrezzature ed impianti danneggiati per mancanza sorveglianza del concessionario ed addebitabili allo stesso per palese violazione degli obblighi e degli impegni assunti.

ART. 12) MODALITA' DI AFFIDAMENTO

L'affidamento del servizio di cui all'art. 1 del presente capitolato avverrà mediante la procedura di Gara Aperta con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016.

L'offerta avverrà sulla base di quanto richiesto dal presente capitolato e dalla documentazione di gara

ART. 13) VALUTAZIONE OFFERTE

Le offerte saranno valutate da apposita Commissione, sulla base dei criteri di valutazione di cui al successivo art. 14.

ART. 14) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Si procederà all'aggiudicazione individuando l'offerente che presenterà l'offerta più vantaggiosa sulla base dei criteri sotto indicati la cui incidenza ponderale sarà la seguente:

- 1) **Progetto Tecnico (punteggio massimo 80)** articolato nei Capitoli di seguito indicati. Ciascun Capitolo dovrà contenere gli elementi richiesti che saranno valutati sulla base del seguente punteggio massimo:

Capitolo I)

Proposta Progettuale relativa alla valorizzazione complessiva del servizio in concessione, anche con attività innovative prodotte dal potenziale concessionario;

Punti 30

Capitolo II)

Orario giornaliero e calendario annuo di effettuazione del servizio

Punti 30

Capitolo III)

Proposte migliorative della gestione rispetto al quadro richiesto dall'Amministrazione comunale;

Punti 20

L'offerente, sulla base di quanto richiesto, potrà produrre tutto ciò che ritenga utile e/o necessario per una migliore illustrazione e descrizione della propria Offerta Tecnica. Questa deve consistere in un articolato progetto descrittivo del servizio e deve soddisfare tutte le prescrizioni tecniche indicate nel capitolato speciale (da intendersi quali indicazioni minime).

Il punteggio complessivo dell'offerta tecnica sarà pari alla somma dei punteggi attribuiti agli elementi di ciascun Capitolo.

Sarà escluso dalla gara l'offerente che nella fase di valutazione dell'offerta tecnica non avrà raggiunto almeno 40 punti. In tal caso il plico contenente l'offerta economica rimarrà integro ed acquisito agli atti.

Offerta Economica (punteggio massimo 20):

L'Offerta Economica, redatta sul modulo allegato e sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa o da suo procuratore, dovrà contenere l'importo offerto in aumento rispetto al canone annuo minimo stabilito in € 200,00 che il concessionario dovrà versare all'Amministrazione Comunale. Si precisa che il punteggio massimo sarà attribuito all'offerta migliore, mentre alle altre sarà attribuito proporzionalmente.

L'Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione dell'appalto anche in presenza di una sola offerta, purché giudicata adeguata.

ART. 15) VERIFICHE E CONTROLLI

L'Amministrazione appaltante effettuerà tutte le attività di verifica e di controllo che riterrà necessarie per assicurare che i servizi vengano espletati con regolarità ed in conformità alle indicazioni e prescrizioni del presente capitolato.

ART. 16) CANONE DI CONCESSIONE

Il pagamento del canone di concessione, determinato in sede di aggiudicazione dell'appalto, sarà effettuato dal concessionario entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, a partire dall'anno 2020.

ART. 17) SPESE CONTRATTUALI

Le spese contrattuali, imposte e tasse e quant'altro, sono a carico dell'aggiudicatario.

ART. 18) FORO COMPETENTE

In caso di controversia, trovano applicazione i disposti di legge, e qualora non si addivenisse ad un accordo bonario, competente sarà il Foro del Tribunale di Terni.

IL CONCESSIONARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO